

# **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**Comuni aderenti: Lenola - Roccasecca dei Volsci - Vallecorsa – Pico - San Felice Circeo – Ponza**

**Via Municipio n. 8 – 04025 LENOLA LT**

## **DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA**

**C.I.G.: 6724805CA1– CUP: D34H14001570006**

**Località: LENOLA LT – Corso Vittorio Emanuele III**

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI *RECUPERO ARCHITETTONICO, MESSA A NORMA, SOSTENIBILTA' AMBIENTALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'ANTICO CINE-TEATRO LILLA***

### **PREMESSE**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lenola, Vallecorsa, Roccasecca dei Volsci, Pico, San Felice Circeo e Ponza, nell'interesse del Comune di Lenola, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre della C.U.C. indicata, n. 39 del 16/06/2016, e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di bando e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, al fine di selezionare un operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Ai fini del presente bando si intende per "Codice degli appalti" il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e per "Regolamento" il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI GENERALI, DI IDONEITA' PROFESSIONALE DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI**

## 1. REQUISITI GENERALI

**1.1.** Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

**1.1.1** operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice;

**1.1.2** operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda (fac-simile in allegato A-Bis), sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;

b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;

c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

**1.2.** Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

**1.3.1** le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

**1.3.2** le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

**1.3.** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

**1.4.** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**1.5.** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

**1.6.** I consorzi stabili devono presentare le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per le consorziate designate. In caso di violazione, **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

**E' vietata la partecipazione** a più di un consorzio stabile.

**1.7.** I concorrenti devono dichiarare, come da fac-simili in allegato B, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, (allegando copia del documento di riconoscimento del dichiarante) il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di seguito indicati.

**1.8.** Gli operatori economici devono presentare, con dichiarazione in forma di autocertificazione, il **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, come prova documentale preliminare, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni previste dall'art. 85, comma 1 lettere a), b), c).

L'autodichiarazione deve essere predisposta in conformità al modello di formulario approvato dalla Commissione Europea, con le indicazioni previste al paragrafo 14.8. del disciplinare e con i contenuti in esso stabiliti;

**1.9.** Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, le imprese ausiliarie, nonché i progettisti designati, devono, **pena esclusione**, accettare il **patto di integrità**, allegato al disciplinare di gara e presentato insieme all'offerta (Allegato E).

Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).

**1.10.** La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'**esclusione** dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 che per esso concorrono.

## **2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. (art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016).

Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dal Concorrente presentando un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

## **3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**3.1.** attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere di cui al punto II.1.5 del bando di gara.

**3.2.** Ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 47 del 2014, convertito in Legge n. 80 del 2014 (richiamato dall'art. 216, comma 15 del Codice), si precisa che, poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG11 è superiore al 15%, queste non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. Il concorrente non in possesso della medesima categoria dovrà costituire un raggruppamento con un soggetto in possesso della stessa.

**3.3.** I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

**3.4.** Gli operatori economici legittimamente privi di attestazione SOA ovvero stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, capo II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 45 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, il concorrente, **pena esclusione**, deve soddisfare il possesso dei seguenti requisiti:

a. cifra d'affari (in Euro) in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dall'art. 79, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010;

b. esecuzione di lavori, appartenenti a ciascuna categoria richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta, così come definiti dall'art. 79, comma 5, lettera b) del D.P.R. 207/2010;

c. esecuzione di un singolo lavoro, appartenenti ad ogni singola categoria richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta, così come definiti dall'art. 79, comma 5, lettera c) del D.P.R. 207/2010;

d. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del D.P.R. 207/2010;

e. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

f. possesso di idonea direzione tecnica costituita ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. 207/2010;

g. produrre idonee referenze bancarie.

**3.5.** La certificazione descritta dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

**3.6.** La Commissione di gara, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate dai concorrenti in sede controllo, verificherà il possesso dei requisiti di qualificazione, attraverso il casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

#### **4. RIPARTIZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E PER I CONSORZI PER I LAVORI**

**4.1.** Ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara, devono possedere i requisiti di carattere generale.

I concorrenti sopra indicati devono altresì possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi con le precisazioni di seguito indicate.

**4.1.1.** Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di **tipo orizzontale**, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti e assume le lavorazioni in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

**4.1.2.** Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di **tipo verticale**, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti,

**pena esclusione**, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

**4.1.3.** I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con le

stesse modalità di cui al precedente punto 4.1.1, costituendo un raggruppamento **di tipo misto**.

## **5. AVVALIMENTO**

**5.1** In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell'articolo 45 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50 /2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

**5.2** È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. Conseguentemente non è ammesso, **pena esclusione**, il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla stessa categoria di lavoro e il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria di qualificazione;

**5.3** L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;

**5.4** Non è consentito, **pena esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipano sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**5.5** Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammesso, **pena esclusione**, l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali il cui valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori, conseguentemente non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG11.

## **6. ACCETTAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE POSTA A BASE DI GARA**

**6.1.** I concorrenti devono dichiarare di aver esaminato il progetto e gli elaborati a corredo posti a base di gara che hanno valore di progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto è definito in modo tale da consentire l'ultimazione dei lavori nei modi e nei tempi previsti.

## **7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**7.1.** La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, anche attraverso l'utilizzo della Banca dati AVCpass, istituita presso l'ANAC reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) – nel prosieguo, Autorità – con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Pertanto, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3 lettera b. della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.**

## 8. SOPRALLUOGO

**8.1.** Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di **esclusione** dalla procedura di gara.

**8.2.** Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo richiesto nel bando di gara, i concorrenti devono concordare la data con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Lenola – Telef. 0771595840. Il sopralluogo viene effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 da concordarsi telefonicamente come sopra indicato; data e luogo del sopralluogo sono comunicati dalla Stazione Appaltante ai singoli richiedenti via email. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà ritirare la certificazione predisposta dalla Stazione Appaltante (fac-simile in Allegato I), a conferma dell'effettuato sopralluogo da allegare, ai documenti di gara.

**8.3.** Il sopralluogo deve essere effettuato, entro il giorno 01/07/2016, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente. Tali documenti resteranno in copia agli atti della stazione appaltante al momento del sopralluogo.

**8.4.** In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

**8.5.** In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

## 9. SUBAPPALTO

**9.1** Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice la percentuale complessiva subappaltabile **non può essere superiore al limite del 30% dell'importo complessivo del contratto** e ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 105 l'eventuale **subappalto delle opere di cui all'art. 89, comma 11, del Codice non può superare il 30% dell'importo delle opere stesse.**

**9.2** Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016 e dalle prescrizioni indicate nello specifico omonimo articolo delle condizioni amministrative che saranno successivamente allegate allo schema di contratto.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto **è vietato.**

**9.3** La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie la cui qualificazione obbligatoria non è posseduta dal partecipante, comporta l'**esclusione** dalla gara.

**9.4** Ai soli fini dell'eventuale subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del d.lgs. n.50/2016, si indicano tutte le categorie previste dal progetto, al netto degli oneri fiscali:

<b>Lavorazioni</b>	<b>Categorie</b>	<b>Importo €</b>
Lavori edili	OG1	190.368,83
Impiantistica	OG11	119.084,65
Finiture	OS6	60.302,36
<b>Totale</b>		<b>369.755,84</b>

**9.5** La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

## **10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

**10.1.** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, pari ad € 7.395,12 (Settemilatrecentonovantacinque/12) e ridotto secondo le forme previste all'art. 93, co. 7, del d.lgs. n. 50/2016.

**10.2.** In ogni caso, per fruire del beneficio della riduzione di cui sopra, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia:

1) copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione del Sistema di Qualità in corso di validità;

2) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione del Sistema di Qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

**10.3.** In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 (in G.U. n. 245 del 19/10/2000) e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

**10.4.** La garanzia, **pena esclusione**, deve avere una **validità non inferiore a 240 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.



**10.5.** Ai sensi dell'art. 93 commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e prevedere espressamente (art. 93 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016):

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

Inoltre la garanzia, **pena esclusione**, deve essere corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa.

La cauzione provvisoria garantisce altresì il pagamento della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore della gara, ai sensi dell'art. 83, comma 9. d.lgs. n. 50/2016.

**10.6.** La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia, a scelta del concorrente, può essere costituita:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la sezione di Tesoreria Provinciale di Latina o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;

b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria che, **pena esclusione**, deve essere conforme agli schemi di cui al Decreto 12.03.2004 n.123 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 11.05.2004 n.109 e deve essere rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate dall'I.S.V.A.P. o da uno degli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del DLgs 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e della Finanze ex art. 2 co. 1 DPR n. 115 del 30.3.2004).

**10.7.** Qualora la cauzione provvisoria venga rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegata, **pena esclusione**, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**10.8.** Ai sensi dell'art. 93 co. 8 del d.lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere corredata **pena esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

**10.9.** Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, dello stesso Decreto, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**10.10.** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- la **polizza assicurativa** di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:

- per **danni di esecuzione: € 369.755,84;**
- per **responsabilità civile verso terzi € 500.000,00.**

## **11. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ**

**11.1.** I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **euro 35,00 (euro trentacinque/00)** scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 9 dicembre 2014:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

- **Per i soli operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**11.2.** La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

**11.3.** Si precisa che **la stazione appaltante controllerà, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara** tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e l'rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

**12.1** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

**12.2** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**12.3** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.

## **NOTA BENE**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 nonché delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo della gara.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice è fissata nella misura dell'uno per mille del valore della gara il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

E' fatto salvo l'obbligo per il concorrente di reintegrare la suddetta cauzione qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della suddetta sanzione.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

### **13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTI A CORREDO**

**13.1** Il plico contenente l'offerta e le documentazioni richieste, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante) deve pervenire **entro le ore 12 del giorno 08/07/2016, all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante – Via Municipio n. 8 – 04025 Lenola LT** - in uno dei seguenti modi:

1. a mezzo raccomandata;
2. a mezzo servizio di agenzia da consegnare esclusivamente all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante precedentemente indicato;
3. consegnata a mano **esclusivamente** al predetto Ufficio protocollo i cui orari sono: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e il Giovedì dalle 16:00 alle ore 18:00.

Quanto sopra è imposto in relazione all'attività istituzionale di questo Ente il quale non dispone, al di fuori degli orari sopraindicati, di personale autorizzato a ricevere e protocollare plichi e buste di qualsivoglia tipologia.

Si rammenta che il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara comporterà l'esclusione dalla gara in quanto l'amministrazione appaltante non risponderà di eventuali disguidi.

**NOTA BENE: PER LA RICEZIONE UTILE DELL'OFFERTA FARA' FEDE LA DATA/ORARIO INDICATA SULLA BUSTA DALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE.**

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. **La controfirma sui lembi è richiesta ad ulteriore garanzia di quanto indicato.**

**13.2** Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, e posta elettronica certificata, per le comunicazioni) nonché quelle relative all'oggetto della gara, come da bando di gara, quali **C.I.G.**, e **"Offerta per Appalto"**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

**13.3** Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno **tre buste** chiuse e sigillate recanti l'intestazione del **mittente**, l'indicazione dell'**oggetto dell'appalto** e la dicitura, rispettivamente:

- **"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** con i documenti amministrativi elencati al successivo punto 14;

- “ **B- OFFERTA TECNICA**” con l’offerta di cui al successivo punto 15.

- “ **C- OFFERTA ECONOMICA**” con l’offerta di cui al successivo punto 16.

**13.4** Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si mettono a disposizione dei concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive richieste nel disciplinare di gara. Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale dalle leggi speciali in materia.

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”.

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Nella busta “**A - Documentazione Amministrativa**”, a pena di esclusione, devono essere contenuti i seguenti documenti:

**14.1** La **domanda di partecipazione** (*fac simile in allegato A*), in competente bollo, sottoscritta, a pena di esclusione dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.

**14.2** **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero **attestazione di qualificazione** in copia autentica (*anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documentodi identità dello stesso*) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (*o fotocopie sottoscritte dai legalirappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi*), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, a i sensi dell’art. 84 del Codice e della Parte II, Titolo III del Regolamento, nonché il possesso del **sistema di qualità aziendale**;

**14.3** **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 (come da *fac-simile allegato B*), oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice e precisamente:

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.c. per uno dei reati di cui al **comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80 del Codice**;

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di

divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (**art. 80, comma 2, del Codice**);

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (**art. 80, comma 4 del Codice**);

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (**art. 80, comma 5, lettera a), del Codice**);

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (**art. 80, comma 5, lettera b), del Codice**).

**(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice);**

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'**art. 80, comma 5, lett. c) del Codice**);

g) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 80, comma 5, lett. d) del Codice**);

h) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. e) del Codice**);

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f) del Codice**);

j) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art. 80, comma 5 lettera g) del Codice**);

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h), del Codice**);

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (**art. 80, comma 5, lett. i), del Codice**);

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lett. l) del Codice**;

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale **(art. 80, comma 5, lett.m), del Codice)**;

o) ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

#### **opzione 1**

di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. *Paesiblack list*)

#### **opzione 2**

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

p) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. *(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);*

q) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

In tale dichiarazione il concorrente altresì, **a pena di esclusione**:

a) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

b) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, soci di maggioranza, di tutti i direttori tecnici, di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.);

c) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

d) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui autorizza l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

e) dichiara le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, l'Agenzia delle Entrate competente e C.C.N.L. applicato (Edile Industria, Edile P.M.I., Edile Cooperazione, Edile Artigianato, Altro (*indicare espressamente il settore di appartenenza del contratto stesso*), il fatturato annuo e il numero dei dipendenti occupati;

f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che:

**1. a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

**2. a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

**3. a pena di esclusione**, l'attestazione di cui alla **lettera a)** del presente paragrafo, deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (allegato B). Tale attestazione va resa personalmente anche dai soggetti **cessati** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (*v. fac-simile in allegato C*);

**4. a pena di esclusione**, le attestazioni di cui alla **lettere b) e m)** del presente paragrafo, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (*v. fac-simile in allegato B*);



5. per sentenze definitive si intende qualsiasi provvedimento di condanna (sentenza, decreto penale di condanna, applicazione della pena su richiesta delle parti ecc.) passata in giudicato;

6. ai fini della partecipazione alcuni campi sono preceduti dalla locuzione "FACOLTATIVO": in tali casi la compilazione non è obbligatoria e la mancata compilazione non determina l'attivazione del soccorso istruttorio in quanto le informazioni ivi richieste potranno essere fornite in sede di verifica dei requisiti in caso di aggiudicazione.

**14.4** In caso di **avvalimento** il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

a) **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell'**attestazione di qualificazione** posseduta dall'impresa ausiliaria;

b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del Codice;

f) **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

**14.5** ricevuta di versamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara;

**14.6** PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lettera b., delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;

**14.7** cauzione per partecipare alla gara di cui al precedente punto 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93 comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;

**14.8 Documento di gara unico europeo (DGUE)** consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche/professionali ed economico/finanziaria.

**Si precisa:**

- il documento di gara unico europeo può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobatreader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa, può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti I, II, III (esclusa la lettera d), IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegata al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n....."
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera c), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione a e b, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), del d.lgs. n. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. a) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera d, indicando le parti delle lavorazioni che si intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori;
- con riferimento alla parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "a": indicazione globale per tutti i criteri di selezione"; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e alle ulteriori verifiche disposte dalla stazione appaltante.

**14.9 Dichiarazione di accettazione multipla** resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 e redatta preferibilmente in conformità del fac-simile allegato G, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

a) attesta di **accettare**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute **nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel Capitolato speciale d'appalto, negli elaborati di natura tecnico-amministrativa, architettonica, strutturale, impiantistica, di quelli relativi alla sicurezza e manutenzione scaricabili dal link [www.comune.lenola.it](http://www.comune.lenola.it) sezione Bandi e**

**Concorsi** e che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 207/2010;

b) prende d'atto che ulteriori precisazioni tecniche o amministrative rispetto al contenuto del bando o del disciplinare o della documentazione tecnica a base di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito del committente [www.comune.lenola.it](http://www.comune.lenola.it) e che tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara;

c) che il progetto posto a base di gara è il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 co. 8 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto è definito in modo tale da consentire l'ultimazione nei modi e nei tempi previsti ed è altresì sufficientemente definito per l'esecuzione dei lavori.

**14.10** Dichiarazione con la quale il concorrente indica espressamente le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, intende eventualmente subappaltare o affidare a cottimo (facsimile allegato H). Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori. Il concorrente deve indicare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle lavorazioni che intende subappaltare .

**Si fa presente che qualora tale dichiarazione manchi del tutto, l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto.**

**14.11 Patto di integrità**, debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, ed inoltre le imprese ausiliarie, pena esclusione, dovranno accettare il patto di integrità, allegato al disciplinare di gara e presentato insieme all'offerta. (*Allegato E*). Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).

**14.12** Dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha eseguito il sopralluogo e ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.

Ulteriori indicazioni:

**14.13** Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la domanda di partecipazione e le dichiarazioni/attestazioni di cui ai precedenti punti, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

**14.14** Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

**14.15** Le attestazioni di cui al paragrafo 14.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

**14.16** In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata;

**14.17** per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti come specificati al paragrafo 2.3 del presente disciplinare.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”**

**15.1** Nella **busta “B – Offerta tecnica”** devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- elaborati descrittivi in formato A4 relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente, migliorative del progetto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nei documenti di progetto esecutivo e riportate negli elaborati secondo lo schema di assegnazione dei punteggi;

- elaborati grafici (secondo il DPR 207/2010) relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente migliorative del progetto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto esecutivo e riportate negli elaborati secondo lo schema di assegnazione dei punteggi;

- altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali.

**15.2** ***A pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione amministrativa***

**(busta A) e tutti gli elaborati tecnici (busta B) non devono contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.**

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”**

**16.1** La busta “C – Offerta economica” deve contenere, **pena esclusione**, dichiarazione compilata su carta bollata o in bollo (solo per le ditte italiane), preferibilmente secondo il modello in *allegato N*, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e sue generalità dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente, contenente l'importo globale offerto – inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza – espresso in cifre e in lettere e conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le fotocopie non autenticate dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta valida quella indicata in lettere. **Il minor prezzo deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali paria 3 (tre)**, le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

**16.2** A **pena esclusione** il concorrente nell'offerta economica **deve indicare**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**16.3** A **pena esclusione** l'offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta da tutti i componenti ai sensi dell'art.48 co. 8 del Codice e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

**16.4** Nel caso di offerta non redatta su fogli uso bollo ma composta da più fogli separati (se uniti con punti spillatrice sono ritenuti separati) gli stessi dovranno essere firmati tutti dai suddetti soggetti secondo il caso;

**16.5** Altresì l'offerta non deve consentire la leggibilità dall'esterno della busta della percentuale di ribasso indicata.

Nel formulare l'offerta, l'impresa deve tenere conto che il contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.04.86 n.131 e s.m.i. e che le spese di registro sono a carico dell'appaltatore.

La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comportano, il successivo invio dei documenti al competente Ufficio del Registro, per la loro regolarizzazione a norma di legge.

## **17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**17.1.** Nella prima seduta pubblica, il giorno fissato al punto IV.3.7 del bando di gara, il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte procede a:

a) verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo ad escluderle dalla gara, **salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice**;

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 14.1 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), del D.Lgs. n. 50/2016 concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio e il consorziato;

d) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

e) ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

f) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art 71 del D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A", attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016.

La commissione giudicatrice procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate al paragrafo 7. del presente disciplinare e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

**17.2** Al termine di tale verifica, la commissione di gara, provvederà alla comunicazione degli esiti di tale verifica.

**17.3** Di seguito la commissione procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica ed a verificare la regolarità formale della documentazione inserita; successivamente, procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B – Offerta tecnica" ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il METODO AGGREGATIVO - COMPENSATORE previsto dall'allegato G al DPR 207/2010, lettera a), numero 1).

**17.4** I punteggi verranno assegnati con i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016; l'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati con il metodo aggregativo/compensatore di cui all'allegato G allegato al DPR207/2010:

	Elementi di valutazione	Punteggio Massimo
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	30
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**17.5** La valutazione degli elementi qualitativi di cui alla offerta tecnica economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati:

- valutazione Offerta Tecnica qualitativa (punti 70)

**17.6** Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa ivi previsti, attraverso il seguente metodo:

- Per ogni requisito, i coefficienti V(a) sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa attraverso "la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati da ciascun commissario mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida riportate nell'allegato G, lettera a, punto 1, al DPR 5 ottobre 2010, n.207;

- Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola) a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande) a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi;

- Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre;

- Nel caso in cui le offerte da valutare **siano inferiori a tre**, i coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari

seguendo le linee guida riportate nell'allegato G, lettera a, punto 4, al D.P.R. 207/2010. I coefficienti V(a)<sub>i</sub>, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Il coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile e ad uno in corrispondenza della prestazione massima possibile. In particolare, l'attribuzione dei coefficienti per ciascun elemento di natura qualitativa in valutazione sarà corrispondente al criterio motivazionale attribuito così come indicato nella seguente scala di valutazione:

<b>Descrizione livello di prestazione</b>	<b>Valori</b>
Ottimo, proposta assolutamente completa, corretta e ricca di aspetti e soluzioni, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi per le prestazioni richieste.	1,00
Buono, proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi per le prestazioni richieste.	0,80
Discreto, proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi per le prestazioni richieste.	0,60
Sufficiente, proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi per le prestazioni richieste.	0,40
Limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi per le prestazioni richieste.	0,20
Proposta inadeguata rispetto agli standard qualitativi per i servizi e le prestazioni richieste.	0,00

- Per ogni giudizio è fissato un valore. Il valore che il singolo commissario può attribuire può variare rispetto a quelli indicati, adattandolo correntemente alla propria valutazione. In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo tre cifre decimali.

- Una volta terminata tale procedura, nel rispetto del principio stabilito nella già citata Determinazione AVCP n. 7 del 24 Novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 Dicembre 2011, si attribuisce alla offerta qualitativa più favorevole il coefficiente pari a uno, e quindi, il massimo punteggio previsto (punti 70) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre.

**17.7** Ai fini dell'attribuzione dei punteggi ivi previsti, l'Offerente presenterà un progetto tecnico migliorativo, che comunque rispetti gli standards minimi previsti nel Capitolato



Speciale d'Appalto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Esso verrà valutato per ciascuno dei seguenti elementi a cui verranno attribuiti i punteggi, così come di seguito specificato:

A	OFFERTA TECNICA	70
A.1	Migliorie connesse all'impiego di materiali e tecnologie costruttive atte a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell'opera.	10
A.2	Migliorie connesse al costo di utilizzazione e manutenzione anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera. Migliorie che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici.	10
A.3	Miglioramento delle caratteristiche tecniche ed estetiche della copertura e del piano Biblioteca	10
A.4	Miglioramento della funzionalità dell'edificio, attraverso la fornitura di arredi e attrezzature per cinema e biblioteca.	20
A.5	Miglioramento delle caratteristiche dei servizi igienico - sanitari e tecnologici.	10
A.6	Miglioramento delle modalità di gestione della sicurezza.	5
A.7	Miglioramento del programma e dell'organizzazione del cantiere.	5
		<b>70</b>

Le proposte migliorative dovranno essere descritte in maniera dettagliata e corredate da schede tecniche.

**17.8** Al fine di perseguire l'interesse pubblico all'esecuzione di lavori di elevata qualità è stabilita una clausola di sbarramento, secondo le linee guida di cui alle determinazioni dell'AVCP n. 7 del 24/11/2011 e n. 4 del 10/10/2012: per essere ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti dovranno ottenere nella valutazione riparametrata del profilo A, un punteggio di almeno 40 punti su un massimo attribuibile di 70. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento comporta la non ammissione alla fase successiva di valutazione delle offerte.

**17.9** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**17.10** Va precisato che, trattandosi di migliorie al progetto, le migliorie apportate non dovranno comportare ulteriori oneri per la stazione Appaltante, per cui i costi si

intendono completamente a carico dell'offerente e non incidono sulla valutazione dell'offerta economica.

**17.11** La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con anticipo apre la busta "C – Offerta economica", presentata dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; procede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo, secondo la legislazione vigente, per ciò che concerne la rilevazione dell'anomalia dell'offerta. In tale seduta di gara sarà comunicato agli operatori economici ammessi, prima di procedere con l'apertura delle predette buste, il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 40 punti, comporta la non ammissione alla fase successiva di valutazione delle offerte.

**17.12** Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla proposta economica dell'impresa concorrente si applicherà la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove

$C_i$  = **coefficiente** attribuito al concorrente iesimo

$A_i$  = **valore** dell'offerta (*ribasso*) del concorrente iesimo

$A_{soglia}$  = **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti

$X$  = **0,90**

$A_{max}$  = **valore** dell'offerta (*ribasso*) più conveniente

**17.13** La determinazione del punteggio da attribuire ad ogni offerta economica è data dal prodotto tra il coefficiente  $V_{(a)}$  così come risultante dalla formula suindicata e il punteggio massimo attribuibile, pari a 30 (trenta) punti.

Si evidenzia che, dopo la virgola, saranno considerate solamente tre cifre decimali, arrotondate all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

**17.14** La Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi ottenuti da ogni offerta sommando il punteggio dell'offerta tecnica con il punteggio dell'offerta economica; verrà dunque formulata la graduatoria delle offerte valide classificando prima l'offerta dell'impresa che avrà conseguito il più alto punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica), alla quale provvisoriamente aggiudicherà l'appalto.

**17.15** In caso di parità di punteggio complessivo, l'affidamento del servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica; in

caso di ulteriore parità, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio nella seduta in cui verrà data lettura del punteggio riportato da ciascun concorrente ammesso.

**17.16** Per agevolare l'analisi degli elaborati e favorire la comparazione delle offerte progettuali, le relazioni tecniche dovranno essere redatte osservando una divisione in parte o capitoli che ricalchi tassativamente l'articolazione e la sequenza degli elementi di valutazione. In ciascuna delle suddette parti dovranno essere trattati ed esposti gli argomenti atti a desumere in modo chiaro e completo la qualità dei vari elementi di valutazione ponendo attenzione ai singoli servizi che compongono l'appalto.

**17.17** Si procederà alla verifica della congruità dell'offerta secondo i criteri indicati all'articolo 97, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016.

**17.18** Non sono ammesse offerte in aumento, né alla pari.

**17.19** I concorrenti risultati aggiudicatario provvisorio e secondo in graduatoria saranno sottoposti a verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgvo n. 50/2016.

**17.20** La Stazione Appaltante si riserva di acquisire le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011, preventivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, nei confronti della Ditta aggiudicataria e delle altre due che successivamente seguono nella graduatoria, nonché preventivamente all'autorizzazione dei relativi sub appalti, sub contratti assimilati e cessioni, indipendentemente dal loro importo. La Stazione Appaltante si riserva altresì, di richiedere per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle Ditte cui debbono essere conferiti, indipendentemente dal loro importo, cottimi, noli e forniture c.d. sensibili (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, acquisizioni dirette ed indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava diprestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora nondebbono essere assimilati a sub appalto, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere).

**17.21** Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, commi 3 e 4 del D. lgs 159/2011, riservandosi di attentamente valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione.

**17.22** Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 , l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore ai sensi degli art.li 108 del D.Lgs. n. 50/2016, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

**17.23** In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

**17.24** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

**17.25** Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, in quello prestazionale e nei suoi allegati.

## **18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

**18.1** Ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 si informano i concorrenti che è prevista la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni cui questa amministrazione correntemente si attiene.

**18.2** I dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste dalla legge.

**18.3** I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate.

**18.4** Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.

**18.5** Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.

## **19 ALTRE INFORMAZIONI**

**19.1** Ai soggetti abilitati ad assumere i lavori di cui al presente appalto si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 92 e ss. Del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

**19.2** La stazione appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

**19.3** La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

**19.4** I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

**19.5** La stazione appaltante si riserva:

- Di non procedere ad aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo;

- In ogni caso nessuno compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate anche in caso di annullamento della gara;
- Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale;
- Tutte le spese relative alla stipula del contratto, alla sua registrazione, ecc. saranno a carico dell'aggiudicatario.

**19.6** Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Lenola li, 16/06/2016

**F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

**Geom. Francesco Mastrobattista**

**F.TO IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.**

**Ing. Domenico Maticchioni**